

Repubblica e Cantone  
Ticino

---

## Il Consiglio di Stato

Signor  
Hans-Rudolf Merz  
Presidente della Confederazione  
Direttore del Dipartimento federale  
delle finanze  
Bundesgasse 3  
3003 Berna

### **Ordinanza concernente l'imposizione degli utili di liquidazione in caso di cessazione definitiva dell'attività lucrativa indipendente; procedura di consultazione**

Signor Presidente,

abbiamo esaminato il progetto dell'Ordinanza concernente l'imposizione degli utili di liquidazione in caso di cessazione definitiva dell'attività lucrativa indipendente (OULiq) e al riguardo ci permettiamo sottoporre le seguenti osservazioni.

#### Premessa

Le proposte di modifica che seguono sono state elaborate avuto particolare riguardo al tenore letterale dell'art. 37 b LIFD.

Condividiamo comunque le perplessità legate all'applicazione letterale dell'articolo in relazione ai beneficiari del riscatto "fittizio" di anni di assicurazione. In effetti la limitazione della possibilità di usufruire dell'agevolazione unicamente per contribuenti indipendenti già affiliati a un Istituto di previdenza professionale porterebbe a una disparità di trattamento verso coloro che hanno reinvestito nell'azienda rinunciando di fatto a un'adeguata previdenza professionale. Disparità ingiustificata perché la previdenza professionale, per questi contribuenti, è costituita principalmente dalle riserve accumulate in azienda.

Per contro, su altre posizioni, la nostra interpretazione non collima pienamente con le conclusioni del progetto di Ordinanza e con le relative osservazioni.

#### Art. 1 Oggetto e campo di applicazione

Né l'articolo di legge, né quello dell'Ordinanza danno la definizione di cessazione definitiva di attività lucrativa indipendente. Possono sorgere alcune particolari

casistiche tra le quali, ad esempio:

- la riduzione dell'attività principale con il mantenimento di un reddito d'attività indipendente minimo;
- il mantenimento di un'attività accessoria o occasionale e la cessazione dell'attività principale;
- la cessazione della collaborazione di uno dei coniugi nell'attività indipendente dell'altro coniuge.

Ci si chiede inoltre se il grado d'invalidità non debba essere considerato un elemento cardine per la concessione dell'agevolazione.

Per tale motivo si propone la modifica del cpv. 2 e del cpv. 3 con le seguenti aggiunte:

**art. 1 Oggetto e campo d'applicazione**

**cpv. 2**

*La cessazione definitiva dell'attività lucrativa è data anche qualora sia mantenuta un'attività accessoria o occasionale il cui reddito non ecceda la rendita minima dell'AVS. L'insorgere dell'invalidità si determina secondo...*

**cpv. 3**

*La presente Ordinanza non si applica:*

1. ...
2. ...
3. *alla cessazione della collaborazione nell'azienda di uno dei coniugi*
4. *in presenza di un grado di invalidità inferiore al ... (50%?)*

Art. 2 Anno della liquidazione

L'ordinanza precisa che si considera anno di liquidazione l'esercizio nel corso del quale la stessa è conclusa. Le spiegazioni all'art. 2 precisano che, di regola, la liquidazione termina con l'ultima operazione d'incasso.

Nasce la perplessità data dal testo letterale dell'art. 37b LIFD, dove si precisa: *"In caso di cessazione definitiva dell'attività lucrativa indipendente ..., le riserve occulte realizzate nel corso degli ultimi due esercizi sono sommate e imposte congiuntamente..."*

A nostro avviso devono quindi beneficiare dell'agevolazione tutte le riserve esistenti al momento della cessazione definitiva dell'attività e quelle dell'esercizio precedente. L'articolo non fa, per contro, alcun riferimento agli anni di liquidazione.

La cessazione definitiva di un'attività lucrativa indipendente, di regola, coincide con l'assenza di operazioni di acquisto, di vendita e con la cessazione del rapporto di lavoro con i dipendenti. Le operazioni di liquidazione possono per contro terminare con l'incasso dell'ultimo attivo. Ad esempio la vendita degli attivi mobiliari e

immobiliari (albergo) può protrarsi anche per alcuni anni oltre la data di cessazione dell'attività.

La sistematica di legge prevede la realizzazione delle riserve - e quindi la loro imposizione - anche per quegli attivi la cui realizzazione si protrae nel tempo. In effetti questi possono affluire alla sostanza privata di un contribuente che ha cessato la sua attività.

Scostarsi dal concetto della cessazione dell'attività a favore del principio del "termine della liquidazione" significherebbe non mettere il contribuente al beneficio dell'agevolazione su parte delle riserve realizzate.

**Esempio:**

nell'anno "n" X cessa definitivamente la sua attività e l'azienda presenta riserve occulte per 1'000 sulla parte mobiliare e per 5'000 su quella immobiliare.

Nell'anno n+1 X vende l'immobile mentre la liquidazione sulla parte mobiliare termina con l'incasso dei debitori nell'anno "n+3".

Applicando il principio di cui al progetto di Ordinanza l'anno "n+3" corrisponde all'anno di liquidazione per cui tutte le riserve sull'immobile e sulla parte mobiliare realizzate nell'anno "n+1" sarebbero imposte ordinariamente, senza alcuna agevolazione!

Il principio della cessazione dell'attività comporterebbe invece l'imposizione agevolata nell'anno "n" di tutto il prodotto della liquidazione e delle riserve liberate nell'anno "n-1".

Si propone quindi la modifica dell'articolo 2 dell'Ordinanza come segue:

**art. 2 Anno della cessazione dell'attività**

*L'anno della cessazione dell'attività coincide con la mancanza di operazioni di acquisto, di vendita e con la cessazione del rapporto di lavoro con i dipendenti. Per gli indipendenti con imposizione del reddito sull'incassato l'anno della liquidazione corrisponde all'esercizio nel corso del quale è effettuata l'ultima operazione d'incasso.*

**Art. 4**

L'art. 37 b LIFD disciplina le modalità d'imposizione dell'utile di liquidazione e definisce che dallo stesso sono deducibili i contributi concernenti il riscatto di anni di assicurazioni al Il pilastro secondo l'art. 33 cpv. 1 lett. d. LIFD. Sembrerebbe quindi volontà del legislatore di agevolare l'imposizione degli utili di liquidazione al netto dei contributi pagati per riscatto di anni contributivi e di trattare in maniera analoga il riscatto "reale", ossia quello pagato e il riscatto "fittizio".

L'asserita parità di trattamento con i dipendenti non appare pertinente in quanto al dipendente non è data alcuna possibilità d'imposizione agevolata del proprio reddito

del lavoro (indennità di partenza, o quant'altro) come pure non è riconosciuta alcuna possibilità di computo di riscatti "fittizi" in caso di lacune contributive.

A nostro giudizio l'art. 4 dovrebbe essere così modificato

**art. 4**

**cpv. 2**

*Il contribuente può dedurre l'importo del riscatto effettivamente pagato prioritariamente dagli utili di liquidazione*

**cpv. 3**

*Un'eccedenza di contributi è dedotta secondo l'art. 33 cpv. 1 lett. d LIFD*

Art. 6 Calcolo del riscatto fittizio

Al cpv. 2 si dovrebbe specificare che, per i contribuenti provenienti dall'estero, determinante è il numero degli anni compresi tra l'anno d'arrivo in Svizzera e l'anno della liquidazione, come pure il reddito d'attività indipendente assoggettato a contributi in Svizzera negli ultimi cinque anni.

Con ciò si vorrebbe evitare un riscatto fittizio calcolato su un reddito non precedentemente assoggettato in Svizzera.

Nella determinazione del reddito medio determinante, al cpv. 3 si chiede inoltre di tener conto della quota di coordinamento. In effetti sia l'aliquota media del 15%, sia la media degli utili soggetti ad AVS negli ultimi 5 anni come pure l'estensione del periodo di contribuzione dai 25 anni d'età, all'età della liquidazione porta a una possibilità di riscatto fittizio estremamente favorevole.

Proposte:

**art. 6 Calcolo del riscatto fittizio**

**cpv. 2**

*E' determinante...*

*Per le persone fisiche che sono arrivate dall'estero è determinante il periodo che intercorre dalla data di arrivo fino alla liquidazione, ma al massimo l'età AVS ordinaria.*

**cpv. 3**

*Il reddito corrisponde alla media della somma del reddito da attività lucrativa indipendente soggetto all'AVS degli ultimi cinque esercizi precedenti l'anno di liquidazione, dedotte la quota di coordinamento e le riserve occulte realizzate nel corso dell'anno precedente.*

*Per le persone fisiche che sono arrivate dall'estero è determinante il reddito medio conseguito in Svizzera da attività lucrativa indipendente soggetto all'AVS degli ultimi cinque esercizi precedente l'anno di liquidazione, dedotte la quota di coordinamento e le riserve occulte realizzate nel corso dell'anno precedente*

## Art 9 Calcolo

A nostro giudizio, prioritariamente dall'utile di liquidazione lordo devono essere defalcate le spese necessarie alla liquidazione, in seguito occorre procedere alla deduzione delle perdite d'esercizio e delle perdite dei 7 esercizi precedenti che non hanno potuto essere compensate con altri redditi ordinari del contribuente. In seguito, coerentemente con la proposta di cui al punto 4. cpv. 2 e 3 possono essere computati i versamenti per riscatti di anni di assicurazione e da ultimo deve essere dedotto il riscatto fittizio. Dall'utile di liquidazione restante potranno essere defalcati i contributi AVS sullo stesso.

La modifica potrebbe essere la seguente:

### **Art. 9 Calcolo**

*Gli utili...*

- a) le spese originate dal conseguimento dell'utile di liquidazione*
- b) il riporto delle perdite d'esercizio e quella dei sette esercizi precedenti che non hanno potuto essere computate sul reddito d'attività indipendente e sugli altri redditi del contribuente*
- c) i versamenti a un Istituto di previdenza a titolo di riscatto d'anni d'assicurazione effettuati nell'anno della liquidazione e nell'anno precedente (art. 4 cpv. 2)*
- d) il riscatto fittizio*
- e) i contributi AVS sull'utile di liquidazione imponibile da versare alla Cassa di compensazione*

## Art. 11 Liquidazione da parte degli eredi o dei legatari

Tornando al concetto espresso all'art. 2, ossia al fatto che le riserve che devono beneficiare dell'agevolazione sono quelle esistenti al momento della cessazione dell'attività. Per questo motivo siamo dell'avviso che:

- le riserve sciolte nell'anno della cessazione dell'attività (quindi nell'anno del decesso) e nell'anno precedente, ivi compreso l'intero prodotto della liquidazione conseguito sino ai 5 esercizi seguenti il decesso, debba essere messo al beneficio dell'agevolazione;
- l'imposizione dell'utile di liquidazione netto deve avvenire in capo ai singoli eredi in funzione delle loro quote di partecipazione alla comunione ereditaria;
- la tassazione agli eredi deve riferirsi all'anno del decesso;
- tutte le tassazioni definitive degli eredi dovrebbero essere rettifiche attraverso lo statuto del recupero d'imposta o della revisione;
- le tassazioni definitive del defunto devono anch'esse essere rettifiche attraverso lo statuto della revisione;

Il cpv. 2 dell'art. 37 b LIFD rimanda, per il coniuge superstite, gli altri eredi e i legatari, alle condizioni del cpv. 1.

Riteniamo comunque che gli eredi possano beneficiare dell'agevolazione se alla cessazione dell'attività - verificatasi presso il defunto - lo stesso aveva più di 55 anni o era invalido.

Condividiamo le conclusioni del cpv. 3 dell'art. 11.

Confidando che le osservazioni presentate possano esserle utili e restando a completa disposizione, la preghiamo di gradire, signor Presidente, i sensi della nostra alta stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente:

  
G. Gendotti

Il Cancelliere:

  
G. Gianella

Copia per conoscenza a:

Deputazione ticinese alle Camere federali